

N° 1/2012 Conc. Prev.
N° 76/13 Con.



TRIBUNALE DI LARINO

Decreto di omologazione del concordato preventivo

Il Tribunale, composto dai signori magistrati

dott. Enzo TURCO presidente

dott. ssa Barbara PREVIATI giudice relatore/estensore

dott. ssa Maria Paola VEZZI giudice

Dato atto che la procedura si è svolta regolarmente e che tutti gli adempimenti previsti sono stati ritualmente espletati;

Posto che in data 9.02.2012 la POLARIS in liquidazione ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Larino una proposta di concordato preventivo che prevede il pagamento del 100% dei creditori privilegiati e del 21% circa dei chirografi;

Preso atto dell'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e dell'adunanza dei creditori tenuta in data 25.07.2012;

Sentito il G.D.;

Viste le risultanze dell' adunanza dei creditori e dei voti pervenuti nei 20 giorni successivi, ex art. 178 comma 4 L.F.;

Letto il motivato parere del Commissario Giudiziale;

Considerato che le maggioranze richieste per l'approvazione del concordato risultano raggiunte,

Premesso che:

la valutazione demandata al Tribunale consiste non solo nell'accertare la legittimità formale della proposta e dell'iter di approvazione della stessa, ma anche nella verifica di fattibilità del piano concordatario, consistente in un controllo formale-sostanziale di coerenza (almeno quale prognosi seria e documentata) tra le premesse e le conclusioni della specifica proposta concordataria, alla luce delle risultanze successive all'ammissione.

In questo senso, l'indagine circa la "fattibilità" del piano inerisce alla verifica dell'effettiva sussistenza delle garanzie e delle risorse promesse ai creditori, verifica che il giudice compie in fase di ammissione della proposta con cognizione necessariamente sommaria (perché fondata solo sulla documentazione prodotta dal ricorrente) e che deve rinnovare in sede di omologa alla luce degli elementi portati a sua conoscenza, soprattutto nel caso di specifiche opposizioni sul punto.

A tale conclusione si giunge anche considerando la funzione assegnata al parere motivato del commissario dall'art. 180 co. 2 L. Fall.

Il parere, infatti, ha ad oggetto le valutazioni del commissario non solo sulla regolarità della procedura, ma anche e soprattutto sui contenuti del piano e sulle circostanze fattuali riscontrate nel corso della procedura stessa. Dovendo il parere essere depositato nel medesimo termine previsto per la costituzione dei creditori dissenzienti, se ne deve ricavare che il legislatore non abbia inteso prevedere tale adempimento in funzione della proposizione di

eventuali opposizioni, ma in via del tutto indipendente da queste: ne consegue, quindi, che il parere costituisce uno strumento conoscitivo del giudice in funzione del sindacato che lo stesso è chiamato a svolgere anche in assenza di opposizioni, il quale consiste nella verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità della proposta anche alla luce di quanto emerso durante la procedura sino al momento dell'omologa.

La valutazione riservata al Tribunale ha quindi ad oggetto la realizzabilità degli obiettivi del concordato preventivo, una volta approvati dai titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto, tenendo presente che, durante tutta la procedura, al Tribunale è demandato il compito di verificare che sussistano le condizioni per l'ammissibilità del concordato; inoltre, nel caso di opposizioni, il controllo del Tribunale assume un'estensione e una concretezza maggiori, strettamente collegati alle doglianze espresse dai creditori contrari all'omologa, consentendo al Tribunale di verificare ogni possibile ricaduta sulla concreta attuabilità dell'accordo e/o sulla sua capacità di assicurare il pieno soddisfacimento dei creditori estranei. Pertanto, *"il Tribunale conserva ... un potere di controllo sulla fattibilità del piano che deve essere coerente con la proposta, serio, concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale e di quelle realizzabili con l'attività liquidatoria"*. Volendo dare concretezza a questi concetti, si tratta, ad avviso del Collegio, di verificare se, ad esempio, l'attivo indicato dalla ricorrente sia risultato esistente (e che, quindi, ad esempio, i crediti non siano fittizi, inesigibili in quanto riferiti a società insolventi, ovvero fondatamente contestati; che i beni ceduti non siano inesistenti o successivamente venuti meno, oppure gravati da diritti di terzi) ed astrattamente capiente rispetto al fabbisogno concordatario, tenuto

conto dei fisiologici scostamenti che, in un concordato con cessione dei beni, devono ritenersi tipici della fase liquidatoria.

In tale prospettiva, è evidente che il parametro della fattibilità non si identifica (unicamente) nella prognosi di raggiungimento delle percentuali di soddisfacimento indicate dal proponente: lo scostamento dalle percentuali promesse, laddove evidenziato dal commissario nella relazione ex art. 172 L. Fall., costituisce alea consapevolmente accettata dai creditori che hanno votato favorevolmente.

Ciò che invece il Tribunale è chiamato a verificare, in fase di omologa come nel corso di tutta la procedura, a tutela anche dei creditori che, pur non avendo partecipato al voto, resteranno vincolati al piano concordatario approvato (art. 184 L. Fall.), è che l'oggetto di quel voto sia un piano serio ed attuabile, ancorché caratterizzato dalla normale - e spesso ampia - alea della *bonorum cessio*. *Una valutazione negativa su tale presupposto assorbe ogni considerazione sullo scostamento dalle percentuali promesse, costituendone quest'ultima, semplicemente, una ricaduta logica.*

Posto che, nel caso in esame, la proposta appare pienamente fattibile, alla luce delle disponibilità liquide già presenti sul conto corrente (euro 1.746.548,90) e del fatto che la residua liquidità verrà ricavata dalla vendita di alcuni beni mobili registrati meglio descritti nella proposta di concordato;

Considerato che la nota a firma dell'avv. GAUDINO per la SOFINN ITALIA srl non costituisce un atto di opposizione all'omologa e che comunque risultano condivisibili le indicazioni del C.G. nella propria relazione del 15.01.2013;

Preso atto della richiesta di nomina quale Liquidatore del dott. Paolo

LEONE, già nominato Liquidatore della società con atto del 20.02.2012, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

PQM

- 1) omologa il concordato preventivo proposto da POLARIS srl in Liquidazione, presentato in data 9.02.2012;
- 2) conferma la nomina del G.D. in persona della dott.ssa Barbara PREVIATI;
- 3) conferma la nomina quale Commissario Giudiziale della dott.ssa Angela TOTTA;
- 4) nomina quale liquidatore il dott. Paolo LEONE, già liquidatore della società proponente;
- 5) nomina componenti del comitato dei creditori:
 1. BANCO NAPOLI
 2. OW BUNKER
 3. V SHIP
 4. REPSOL
 5. ENI
- 6) dispone che: il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e i commissari giudiziali;
- 7) il liquidatore provvederà alla vendita dei beni indicati nella domanda di concordato secondo modalità competitive in aderenza con le previsioni della L.F., sentito il Commissario Giudiziale che riferirà al G.D.;
- 8) Il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente già aperto ed intestato alla

procedura, dal quale il Liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi/versamenti necessari, allegando copia dell'estratto conto alla relazione di cui al successivo punto;

- 9) il liquidatore predisporrà ogni tre mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare ai commissari giudiziali, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento;
- 10) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- 11) Il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine delle prededuzioni e dei privilegi, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice ed al Giudice Delegato;
- 12) Il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale di copia della relativa documentazione;

- 13) per i pagamenti di crediti contestati il Liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto 6), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;
- 14) analogamente il Liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;
- 15) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti 13) e 14) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
- 16) delle operazioni di riparto eseguite il Liquidatore darà notizia al commissario giudiziale, al comitato dei creditori e al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;
- 17) il Commissario Giudiziale sorveglierà sull'andamento della liquidazione, informando il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato di ogni circostanza ritenuta rilevante ed in particolare di ogni fatto che possa ritardare o pregiudicare le operazioni di liquidazione o comunque gli interessi dei creditori;
- 18) esaurito l'incarico il Liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;
- 19) dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 .F. e comunicato alla debitrice, al

liquidatore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Larino il 22/1/13

IL PRESIDENTE
Enzo TURCO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giovanni Primiano)

IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE

Barbara PREVIATI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22 GEN 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanni PRIMIANO

TRIBUNALE CIVILE DI LARINO
CANCELLERIA
P.zza S. Maria
01100 - Tel. 0733/220111
E-mail: cancelleria@tribunale.larino.it